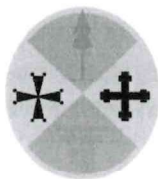


allegato alla deliberazione
428 del 4 AGO. 2025

ALLEGATO A



☐ **CALENDARIO VENATORIO 2025/2026**

- ☐ Il territorio della Regione Calabria è sottoposto a regime di caccia controllata gratuita con limitazione di tempo, specie e numero di capi di selvaggina da abbattere.

☐ **MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA CACCIA**

- ☐ **APERTURA** della caccia alle specie consentite:

1-6-7-11-13-14 SETTEMBRE	da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto
---------------------------------	--

- Specie cacciabili:
- **1 Settembre: Colombaccio, Gazza, Cornacchia grigia**, esclusivamente da appostamento;
- **6-7- Settembre: Colombaccio, Gazza, Cornacchia grigia** (esclusivamente da appostamento);
- **11- 13-14 Settembre: Colombaccio, Gazza, Cornacchia grigia** (esclusivamente da appostamento);
- **14 Quaglia;**

MODALITA' CACCIA AL MORIGLIONE AYTHYA FERINA: la caccia alla specie è sottoposta a un regime particolare secondo quanto previsto dal Piano di Gestione Nazionale. La decisione è che il numero di capi abbattibili dev'essere il 75% dei prelievi medi degli anni precedenti. Vi è quindi un tetto massimo di capi da non superare pari a n° 100.

Il cacciatore interessato alla caccia alla specie deve registrarsi attraverso l'App "XCaccia" resa disponibile dagli AA.TT.C. Calabresi, attivando la relativa procedura predisposta in essa dalla Regione Calabria, non appena in possesso del tesserino venatorio 2025/2026.

I cacciatori autorizzati alla caccia alla specie "MORIGLIONE AYTHYA FERINA" devono registrare i prelievi effettuati in tempo reale nelle giornate autorizzate dal presente Calendario Venatorio sull'apposita App "XCaccia". I prelievi vanno comunque segnati normalmente sul tesserino venatorio.

- ☐ **CHIUSURA** generale della caccia: 31 gennaio 2026.

Dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026 la caccia è consentita su tutto il territorio regionale per tre giorni la settimana, a scelta del cacciatore, fra lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, con l'esclusione del martedì e venerdì, giorni di silenzio venatorio a norma della legge n. 157/92.

Per la fauna non compresa nelle specie sotto elencate vige il divieto di caccia.

La caccia può essere esercitata esclusivamente nei confronti delle specie di uccelli e di mammiferi, appartenenti alla fauna selvatica sotto elencata ed esclusivamente nei periodi indicati:

- **Allodola:** dal 1 ottobre al 31 dicembre 2025;
- **Merlo:** dal 21 settembre al 31 dicembre 2025;
- **Fagiano:** dal 21 settembre al 30 novembre 2025;
- **Quaglia:** nella giornata del 14 settembre e dal 21 settembre al 30 novembre 2025;
- **Tordo bottaccio Tordo sassello e Cesena:** dal 5 Ottobre 2025 al 31 gennaio 2026, dal 18 al 31 gennaio 2026 la caccia è consentita esclusivamente da appostamento;
- **Cornacchia grigia,** dal 21 settembre al 11 gennaio 2026 in forma vagante e/o appostamento;
- **Ghiandaia,** dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026, in forma vagante e/o appostamento fino al 17 gennaio 2026, dal 18 gennaio al 31 gennaio 2026 esclusivamente da appostamento;
- **Gazza:** dal 21 settembre 2025 al 11 gennaio 2026;
- **Folaga, Alzavola, Mestolone, Canapiglia, Fischione, Germano reale, Codone, Marzaiola, Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Porciglione:** dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026;
- **Moretta** dal 1 Novembre 2025 al 31 gennaio 2026;
- **Moriglione** dal 21 Settembre 2025 al 31 gennaio 2026 secondo le disposizioni previste nel paragrafo "Caccia al moriglione";
- **Combattente:** dal 21 settembre al 5 ottobre 2025;
- **Colombaccio:** dal 21 settembre al 11 gennaio 2026 in forma vagante e/o appostamento;
- **Beccaccia:** dal 11 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026;
- **Lepre comune:** dal 21 settembre al 14 dicembre 2025 (con l'ausilio del cane da seguita);
- **Cinghiale:** dal 2 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026 (con l'ausilio del cane da seguita);
- **Volpe:** dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026 (con l'ausilio del cane da seguita);



È consentito l'addestramento cani, anche con abbattimento non a fini venatori, di soggetti di **Starna e Fagiano** di esclusiva provenienza di allevamento nelle ZAC. Nelle Aziende Agri-turistico-Venatorie è consentito l'abbattimento solo di soggetti di allevamento della **Starna** dal **2 ottobre al 31 dicembre** e anche durante lo svolgimento di manifestazioni cinofile, purché le stesse prevedano un rilascio delle specie oggetto di gara nell'area interessata pari al 20% in più delle previsioni di abbattimento; L'Amministrazione Regionale, che dovrà essere informata della **manifestazione**, accerterà l'avvenuta immissione.

Nelle Aziende Faunistico Venatorie il prelievo della starna è subordinato all'approvazione da parte della Regione Calabria di piani di gestione, con immissione dei capi per fini di ripopolamento e reintroduzione entro il 31 agosto 2025.

È vietato svolgere manifestazioni cinofile in aree nelle quali è accertata la presenza di soggetti selvatici di Starna e Coturnice.

Così come suggerito dal Piano di gestione europeo della **Beccaccia** (azione prioritaria), la Regione Calabria, con provvedimento da assumersi da parte del Dirigente Generale del competente Dipartimento, si riserva di disporre la sospensione della caccia alla specie ove si dovessero verificare **eventi climatici sfavorevoli alla sua salvaguardia**, quali:

- a) bruschi cali delle temperature minime invernali di oltre 10°C nell'arco di 24 ore, tali da mantenersi al di sotto dello 0°C anche nelle ore diurne con l'induzione della concentrazione della specie in aree limitrofe a quelle del verificarsi delle condizioni avverse;
- b) verificarsi di un'ondata di gelo di durata stimabile in 6 - 7 giorni o più e, così definita, entro il terzo giorno;
- c) verificarsi di forti nevicate e coperture nevose protratte nel tempo.

La sospensione della caccia alla Beccaccia avverrà all'occorrenza anche di una sola delle condizioni su enunciate su porzioni minime di territorio e l'estensione del provvedimento riguarderà i territori interessati.

L'annuncio del termine del provvedimento di sospensione avverrà dopo almeno 7 giorni dalla fine delle condizioni climatiche avverse, per consentire alla specie di ridistribuirsi su tutta l'area di svernamento disponibile.

E' consentita la caccia agli Anatidi, con l'ausilio di stampi, anche lungo la battigia del mare tramite appostamento temporaneo, con il rispetto delle distanze da case, da ferrovie, da appostamenti fissi, ecc., per come previsto dalla Legge n. 157/92.

ORARIO DI CACCIA

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto secondo le tabelle mensili in calce riportate.

Per le specie **Beccaccia** la caccia è consentita dalle **ore 7,00 alle ore 16,00** nei giorni e nei rispettivi periodi stabiliti.

La caccia di selezione al **Cinghiale** è regolamentata da apposito Disciplinare regionale.

La caccia al **Cinghiale** è consentita dalle **ore 7,00 fino al tramonto** nei giorni e nei rispettivi periodi stabiliti.

Non costituisce esercizio venatorio la presenza sul posto di caccia prima o dopo l'orario consentito, per occuparsi dei lavori preparatori e/o dei lavori di rimozione degli stampi per la caccia agli anatidi da appostamento fisso o temporaneo, sempre che l'arma sia debitamente scarica ed in custodia.

LIMITI DI CARNIERE

Selvaggina stanziale: 1 Lepre comune per cacciatore e per giornata di caccia per un massimo di 3 capi a stagione venatoria; 2 Fagiani (di cui una sola femmina), per cacciatore e per giornata di caccia per un massimo di 10 capi a stagione venatoria; 20 Volpi, 20 Cornacchie grigie, 10 Ghiandaie e 20 Gazze, per giornata di caccia.

Cinghiale: 20 capi giornalieri per squadra.

Selvaggina migratoria: 25 capi per cacciatore e per giornata di caccia, con il limite di: 5 Quaglie per un massimo di 25 capi stagionali, 3 Beccacce, solo 2 nel periodo compreso tra il 01 gennaio e il 30 gennaio 2024, con un massimo di 20 capi stagionali; 3 Morette con un massimo di 15 capi stagionali; 2 Moriglioni con un massimo di 10 stagionali; 5 Codoni con un massimo di 25 capi stagionali; 10

Allodole con un massimo di 50 capi stagionali; 8 Colombacci, 8 Anatidi ; 5 limicoli, 5 Rallidi, 2 Combattenti con un massimo di 6 stagionali, Tordo sassello con un massimo di 40 stagionali, Marzaiola con un massimo di 25 stagionali, Mestolone con un massimo di 25 stagionali.

MODALITA' DI CACCIA AL CINGHIALE, VOLPE e LEPRE COMUNE

La caccia al Cinghiale, Volpe e Lepre comune è consentita esclusivamente nei giorni fissi di giovedì, sabato e domenica su tutto il territorio regionale. Fatti salvi i regolamenti già in vigore, le aree interessate alla caccia al Cinghiale, non sono precluse ad altri tipi di caccia.

Ai fini esclusivi della sicurezza, nel rispetto delle prescrizioni ministeriali in materia, è consentito l'uso di radio o apparati ricetrasmittenti durante la sola caccia al cinghiale, svolta nelle forme previste dal presente calendario venatorio. L'utilizzo di questi apparecchi deve essere comunicato, all'inizio di ogni stagione venatoria, agli UFFICI REGIONALI ed all'ATC di competenza da parte del responsabile della squadra di caccia al cinghiale.

La caccia di selezione è disposta dall'Amministrazione Regionale previa adozione di appositi piani.

ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO DEI CANI DA CACCIA

L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia é consentito oltre che nelle apposite Zone Addestramento Cani – ZAC - secondo i rispettivi regolamenti, anche nel territorio degli A.T.C. destinato all'attività venatoria. L'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma, da cerca e da seguita è consentito nei giorni di **mercoledì, sabato e domenica dal 20 luglio al 14 settembre 2025, fatta eccezione per le giornate del 1-6- 7, 11, 13 e 14 settembre 2025.**

E' sempre consentito l'addestramento e l'allenamento dei cani nelle apposite zone autorizzate (ZAC, ecc.) secondo le modalità ed i periodi stabiliti dalle autorizzazioni già rilasciate.

USO DEI CANI DA CACCIA

L'uso dei soli cani da riporto è consentito nelle giornate del **1, 6, 7, 11, 13, 14 settembre 2025**; L'uso dei cani da ferma, da cerca e da riporto è consentito nelle giornate del **11, 13 e 14 settembre 2025 e dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026.**

L'uso dei cani da seguita é consentito:

- dal 21 settembre al 14 dicembre 2025 per la caccia alla Lepre comune;
- dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026 per la caccia alla Volpe;
- dal 2 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026 per la caccia al Cinghiale;

ADDESTRAMENTO ED USO DEI FALCHI A SCOPO VENATORIO

L'addestramento e l'allenamento dei falchi è consentito nelle strutture a gestione privata della caccia, nel rispetto dei singoli regolamenti. In mancanza delle suddette strutture la Provincia può autorizzare l'addestramento e l'allenamento su aree e periodi preventivamente concordati.

Per la sola attività di volo non s'impongono particolari vincoli se non il divieto di utilizzare cani durante l'addestramento ed il divieto d'abbattimento di qualsiasi animale.

UCCELLAGIONE

È vietata qualsiasi forma d'uccellazione.

VALICHI MONTANI

il Piano Faunistico Venatorio Regionale "P.F.V.R.", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 222/03 (ad oggi in vigore in base al Comma 4-bis. *"Il piano faunistico-venatorio regionale conserva la propria efficacia anche dopo la scadenza del termine quinquennale sino all'approvazione del nuovo piano"*, Art. 5 *"Piano faunistico-venatorio"*, TITOLO II *"Pianificazione faunistica-venatoria e miglioramento ambientale regionale"*, Legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 *"Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio" e s.s.m.m.i.*), prevede che:

I valichi montani di cui all'art. 21, comma 3, della legge n. 157/92 ricadono in aree già oggetto di tutela (Parchi del Pollino, Aspromonte e Sila) ove vige il divieto di attività venatoria.

ESERCIZIO VENATORIO NELLE AREE PROTETTE

Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) della Rete Natura 2000, di cui alla Direttiva 2009/147/CE (Direttiva "Uccelli") si applicano le misure di conservazione disposte dal Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 (G.U. n. 258 del 06/11/2007) ed in particolare è fatto divieto di:

- Sia fatto assoluto divieto di distruggere o danneggiare nidi e ricoveri di uccelli;
- Sia fatto assoluto divieto di attività venatoria:
- nelle ZSC e ZPS ricadenti nel perimetro delle aree naturali protette;
- Nella ZPS IT9310069 Parco Nazionale della Calabria
- nelle ZSC IT9310074 "Timpone della Carcara"; IT9310076 "Pineta di Camigliatello"; IT9310080 "Bosco Fallistro"; IT9310083 "Pineta del Cupone"; IT9320115 "Monte Femmina Morta"; IT9320129 "Fiume Tacina"; IT9330116 "Colle Poverella";.
- nelle ZPS IT9310301 Sila Grande e IT9320302 Marchesato e Fiume Neto per la parte rientrante nel Parco Nazionale della Sila;
- Venga posticipata l'apertura della caccia al 1 novembre 2025 per i seguenti Siti Rete Natura 2000: ZSC IT9320112 "Murge di Strongoli", ZSC IT9310068 Vallone S. Elia ZSC IT9320111 Timpa di Cassiano Belvedere - ZPS IT9350300 "Costa Viola";
- Venga posticipata l'apertura della caccia al 11 ottobre 2025 per la ZSC IT9330109 "Madama Lucrezia"
- Per i Siti Rete Natura 2000 non indicati nella Tabella 1 e non ricadenti nel perimetro delle aree naturali protette, venga posticipata l'apertura della caccia al 1 ottobre 2025 con le sole eccezioni dei corvidi, del colombaccio e del cinghiale;
- Sia fatto assoluto divieto di attività venatoria per le specie Tortora Selvatica, Combattente, Pavoncella, Moretta Aythya fuligula e Moretta Aythya nyroca (Tabaccata);
- Sia fatto assoluto divieto di attività venatoria nelle Riserve Naturali Biogenetiche Statali;
- Sia fatto divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle ZSC mediante il ricorso a tipi di munizioni atossiche;
- Al fine di ridurre l'inquinamento da piombo, diretto ed indiretto, nelle aree interessate dalla presenza di corsi d'acqua utilizzati per le attività venatorie sull'avifauna delle zone umide, è prescritto il divieto dell'utilizzo del munizionamento da piombo a partire da una fascia di rispetto di almeno 150 m da dette aree;

- Sia fatto divieto di autorizzazione di nuovi appostamenti fissi all'interno dei confini dei siti Natura 2000 o porzioni di siti di competenza;
- Sia fatto divieto di disturbare deliberatamente le specie di uccelli durante il periodo di riproduzione e dipendenza;
- Sia fatto divieto di introduzione all'interno dei confini dei siti Natura 2000 o porzioni di siti di competenza di specie alloctone;
- Siano utilizzati con gli automezzi le piste e la viabilità esistente;
- Per quanto disposto dal Piano faunistico-venatorio della Provincia di Vibo Valentia (come sopraindicato) in tutti i siti Rete Natura 2000 nella Provincia di Vibo Valentia, i quali ricadono per lo più nella perimetrazione del Parco Naturale Regionale delle Serre, vige il divieto assoluto venatorio;
- Vengano rigorosamente rispettati i Criteri Uniformi per la Definizione di Misure di Conservazione relative alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) previsti nel DM n°184 del 17/10/2007.

Inoltre, per l'esercizio venatorio all'interno delle ZPS:

- è fatto divieto di esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio e febbraio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate (giovedì e domenica) alla settimana e per la caccia al cinghiale;
- b) è fatto divieto di effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- è fatto divieto di esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c, della direttiva n. 79/409/CEE e L.R. 27 marzo 2008 n. 6;
- è fatto divieto di utilizzo di munizioni a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne, disposizione che si applica anche alle zone umide dei SIC/ZSC di cui alla direttiva n. 92/43/CEE (Direttiva "Habitat");
- è fatto divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente il 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati (se ammessa da altra disposizione) nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei Passeriformi e di altre specie ornitiche;
- è fatto divieto di svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e, della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, entro la data di emanazione dell'atto di cui all'art. 3, comma 1 (piano di gestione).

TABELLA 1

Codice	Tip o	Denominazio ne	Caratteristiche del sito	Qualità del sito	Motivi di limitazione all'attività venatoria
IT9310044	ZSC	Foce del Fiume Crati	Foce di fiume sullo Jonio con vegetazione riparia. Il sito interessa il tratto terminale del fiume Crati (Calabria nord-orientale).	Boschi ripari mediterranei ben conservati. È un importante biotopo per la sosta di numerosi uccelli migratori, ma anche un'area per lo svernamento e la riproduzione di altre specie. <i>Desera distincta</i> è specie paludicola di paludi salmastre.	Riserva Naturale Regionale istituita con L.R. del 05/05/90 n.52.

Codice	Tip o	Denominazio ne	Caratteristiche del sito	Qualità del sito	Motivi di limitazione all'attività venatoria
IT9310055	ZSC	Lago di Tarsia	Bacino calcareo artificiale.	Sito di rilevante importanza per numerose specie ornitiche acquatiche	Riserva Naturale Regionale istituita con L.R. del 05/05/90 n.52
IT9310085	ZSC	Serra Stella	L'area si estende lungo i versanti nord-occidentali di Serra Stella di quota 1813 m s.l.m. e di Timpone Zio Filippo di quota 1302 m s.l.m. fino al Vallone Catalano e Vallone Margherita. I versanti sono molto acclivi e vengono incisi da numerosi piccoli corsi d'acqua.	Faggete con abeti in ottimo stato.	Rientra nel territorio del Parco Nazionale della Sila
IT9320095	ZSC	Foce Neto	Sito di notevolissima importanza ornitologica ed erpetologica. È infatti luogo e transito sosta temporanea o di nidificazione di un gran numero di specie di uccelli acquatici e marini (più di 100 specie segnalate sino ad ora).	Sito di notevolissima importanza ornitologica ed erpetologica. È infatti luogo e transito sosta temporanea o di nidificazione di un gran numero di specie di uccelli acquatici e marini (più di 100 specie segnalate sino ad ora).	Oasi di Protezione della selvaggina Decreto Giunta Regionale n. 2022 del 15/09/76
IT9330087	ZSC	Laghi La Vota	Il sito si estende lungo un tratto di costa tirrenica compreso fra Capo Suvero e Gizzeria Lido, per ca. 200 ha ricadenti interamente nel territorio comunale di Gizzeria (CZ).	Si tratta dell'ultimo esempio di lago costiero sull'intera costa tirrenica calabrese. Le caratteristiche ambientali del sito e la sua posizione geografica, lo rendono potenzialmente molto attrattivo per tutte le specie di uccelli acquatici	Riserva Naturale Regionale istituita con LR n. 29 del 10/07/2024
IT9340086	ZSC	Lago dell'Angitola	Bacino artificiale realizzato nel 1966 con uno sbarramento sul fiume Angitola, riceve anche le acque della fiumara Reschia. Circondato da basse colline (marne bianche azionate con foraminiferi, gneiss micacei e granatiferi), è aperto verso il mare	Zona umida di importanza internazionale (zona Ramsar) per le notevoli concentrazioni di uccelli acquatici svernanti registrate in anni recenti (oltre 2000 anatidi negli anni 1983-1985). Sito di notevole importanza anche come area di sosta temporanea per l'avifauna	Rientra nel territorio del Parco regionale delle Serre ed è stata designata con DM 11/04/1989 Zona umide di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar

DISPOSIZIONI PER I CACCIATORI RESIDENTI NELLA REGIONE CALABRIA

Il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, di cui alla L.R. n.9/96, art.18, avviene con il pagamento della tassa annuale di concessione regionale tramite PagoPA, elaborato dal sistema esclusivamente attraverso la procedura informatica online disponibile sul sito <http://www.agroservizi.regione.calabria.it> da esibire al momento del rilascio del tesserino venatorio che va restituito entro e non oltre il 28 febbraio 2026 all'Ente che lo ha rilasciato.

Ai sensi dell'art. 13, comma 10, della L.R. 9/96, i cacciatori residenti in Calabria devono il pagamento di una quota d'iscrizione all'Ambito Territoriale di Caccia di appartenenza, in misura non superiore al 30% della tassa di concessione regionale determinata con l'emanazione della D.G.R. n. 101 del 13 marzo 2012. Ricevuta dell'avvenuto versamento su apposito c.c.p. indicato dalle Province o dal Comitato di Gestione dell'A.T.C. di competenza della quota stabilita dovrà essere esibita al momento del rilascio del tesserino venatorio.

I cacciatori residenti, risulteranno automaticamente iscritti nell'ambito territoriale di caccia nel quale

ricade il comune di residenza anagrafica salvo rinuncia o diversa richiesta da inoltrare, prima dell'inizio della stagione venatoria, all'Amministrazione Provinciale territorialmente competente o al Comitato di Gestione dell'A.T.C. di competenza.

I cacciatori residenti, inoltre, per lo svolgimento dell'attività venatoria su specie stanziali, compatibilmente con i regolamenti provinciali in atto potranno accedere anche in altri ambiti previa autorizzazione della provincia territorialmente competente o del Comitato di Gestione dell'A.T.C. interessato, ai quali potrà essere inoltrata richiesta anche durante il corso della stagione venatoria. Non sono esclusi dal cambio di residenza venatoria negli ambiti territoriali di caccia della regione i cacciatori che praticano la caccia al cinghiale in battuta. Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato al versamento di una quota determinabile dagli stessi Comitati di Gestione degli A.T.C. in misura non superiore al 30% della tassa di concessione regionale determinata con l'emanazione della D.G.R. n. 101 del 13 marzo 2012 (art. 13 comma 10 L.R. 9/96).

I versamenti delle quote di iscrizione al proprio ambito o ad altro ambito dovranno essere versati su apposito conto corrente indicato dalla Provincia competente o dal Comitato di Gestione dell'A.T.C. di competenza, secondo le modalità indicate e con la relativa causale, da esibire al momento del controllo del tesserino venatorio regionale.

I cacciatori residenti nella regione, esclusivamente per l'attività venatoria rivolta alla sola selvaggina migratoria, possono usufruire di quindici giornate di caccia nell'arco della stagione venatoria in qualsiasi ambito e senza l'autorizzazione da parte delle Province competenti (art. 13 c. 8 L.R. n. 9/96) o dei Comitati di Gestione degli A.T.C.; il superamento del suddetto numero di giornate comporta la richiesta di autorizzazione secondo le modalità stabilite per la selvaggina stanziale.

Le modalità di accesso e la relativa quota di iscrizione, sia per i cacciatori residenti che per quelli non residenti, sono stabilite dai rispettivi Comitati di Gestione in conformità al regolamento tipo approvato dalla Regione Calabria.

DIVIETI

- È vietata la caccia, oltre che alle specie protette e particolarmente protette, a quelle che, se pur cacciabili, non sono in elenco nel presente calendario venatorio;
- È vietata la caccia, per dieci anni, nelle zone boscate percorse dal fuoco;
- È vietata la caccia quando il terreno, in tutto o nella maggior parte e comunque per almeno due terzi, è coperto di neve;
- È vietato cacciare il Cinghiale con l'uso di munizione spezzata di qualsiasi diametro e calibro;
- È vietato cacciare da appostamento, sotto qualsiasi forma, la Beccaccia ed il Beccaccino.

SANZIONI

Ai trasgressori delle norme che regolamentano l'attività venatoria saranno applicate le sanzioni previste dalla Legge n. 157/92, dalla L.R. n. 9/96 e dalla legge n. 353 del 2000, art. 10 comma 3.

VIGILANZA

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, gli Agenti di Vigilanza Venatoria ed Ittica, gli Agenti di Vigilanza Volontaria delle Associazioni Venatorie ed altri aventi interesse alla sorveglianza sulla caccia, vigileranno sull'osservanza delle presenti disposizioni.

TAVOLE ASSUNTE QUALE RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DI ALBA E TRAMONTO

SETTEMBRE 2025			OTTOBRE 2025			NOVEMBRE 2025			DICEMBRE 2025			GENNAIO 2026			
Data	Sorge	Tram.	Data	Sorge	Tram.	Data	Sorge	Tram.	Data	Sorge	Tram.	Data	Sorge	Tram.	
01 Lun	05:21	18:25	01 Merc	05:48	17:37	01 Sab	06:19	16:54	01 Lun	06:51	16:33	01 Gio	07:12	16:45	
02 Mart	05:22	18:24	02 Gio	05:49	17:36	02 Dom	06:20	16:53	02 Mart	06:52	16:33	02 Ven	07:13	16:46	
03 Merc	05:23	18:22	03 Ven	05:50	17:34	03 Lun	06:21	16:52	03 Merc	06:53	16:33	03 Sab	07:13	16:47	
04 Giov	05:24	18:21	04 Sab	05:51	17:33	04 Mart	06:22	16:51	04 Gio	06:54	16:33	04 Dom	07:13	16:47	
05 Ven	05:25	18:19	05 Dom	05:52	17:31	05 Merc	06:24	16:50	05 Ven	06:55	16:32	05 Lun	07:13	16:48	
06 Sab	05:25	18:17	06 Lun	05:53	17:30	06 Gio	06:25	16:49	06 Sab	06:56	16:32	06 Mart	07:13	16:49	
07 Dom	05:26	18:16	07 Mart	05:54	17:28	07 Ven	06:26	16:48	07 Dom	06:57	16:32	07 Merc	07:13	16:50	
08 Lun	05:27	18:14	08 Merc	05:55	17:27	08 Sab	06:27	16:47	08 Lun	06:58	16:32	08 Gio	07:13	16:51	
09 Mart	05:28	18:13	09 Gio	05:56	17:25	09 Dom	06:28	16:46	09 Mart	06:59	16:32	09 Ven	07:13	16:52	
10 Merc	05:29	18:11	10 Ven	05:57	17:24	10 Lun	06:29	16:45	10 Merc	06:59	16:33	10 Sab	07:13	16:53	
11 Gio	05:30	18:09	11 Sab	05:58	17:22	11 Mart	06:30	16:44	11 Gio	07:00	16:33	11 Dom	07:13	16:54	
12 Ven	05:31	18:08	12 Dom	05:58	17:21	12 Merc	06:31	16:43	12 Ven	07:01	16:33	12 Lun	07:12	16:55	
13 Sab	05:32	18:06	13 Lun	05:59	17:19	13 Gio	06:32	16:42	13 Sab	07:02	16:33	13 Mart	07:12	16:56	
14 Dom	05:33	18:05	14 Mart	06:00	17:18	14 Ven	06:34	16:42	14 Dom	07:02	16:33	14 Merc	07:12	16:57	
15 Lun	05:33	18:03	15 Merc	06:01	17:16	15 Sab	06:35	16:41	15 Lun	07:03	16:34	15 Gio	07:12	16:58	
16 Mart	05:34	18:01	16 Gio	06:02	17:15	16 Dom	06:36	16:40	16 Mart	07:04	16:34	16 Ven	07:11	16:59	
17 Merc	05:35	18:00	17 Ven	06:03	17:13	17 Lun	06:37	16:39	17 Merc	07:04	16:34	17 Sab	07:11	17:00	
18 Gio	05:36	17:58	18 Sab	06:04	17:12	18 Mart	06:38	16:39	18 Gio	07:05	16:35	18 Dom	07:11	17:01	
19 Ven	05:37	17:57	19 Dom	06:05	17:11	19 Merc	06:39	16:38	19 Ven	07:06	16:35	19 Lun	07:10	17:02	
20 Sab	05:38	17:55	20 Lun	06:07	17:09	20 Gio	06:40	16:38	20 Sab	07:06	16:35	20 Mart	07:10	17:03	
21 Dom	05:39	17:53	21 Mart	06:08	17:08	21 Ven	06:41	16:37	21 Dom	07:07	16:36	21 Merc	07:09	17:04	
22 Lun	05:40	17:52	22 Merc	06:09	17:07	22 Sab	06:42	16:36	22 Lun	07:07	16:36	22 Gio	07:09	17:05	
23 Mart	05:41	17:50	23 Gio	06:10	17:05	23 Dom	06:43	16:36	23 Mart	07:08	16:37	23 Ven	07:08	17:06	
24 Merc	05:42	17:49	24 Ven	06:11	17:04	24 Lun	06:44	16:35	24 Merc	07:08	16:38	24 Sab	07:08	17:07	
25 Gio	05:42	17:47	25 Sab	06:12	17:03	25 Mart	06:45	16:35	25 Gio	07:08	16:38	25 Dom	07:07	17:09	
26 Ven	05:43	17:45	26 Dom	06:13	17:01	26 Merc	06:46	16:35	26 Ven	07:09	16:39	26 Lun	07:06	17:10	
27 Sab	05:44	17:44	27 Lun	06:14	17:00	27 Gio	06:47	16:34	27 Sab	07:09	16:39	27 Mart	07:06	17:11	
28 Dom	05:45	17:42	28 Mart	06:15	16:59	28 Ven	06:48	16:34	28 Dom	07:09	16:40	28 Merc	07:05	17:12	
29 Lun	05:46	17:41	29 Merc	06:16	16:58	29 Sab	06:49	16:34	29 Lun	07:10	16:41	29 Gio	07:04	17:13	
30 Mart	05:47	17:39	30 Gio	06:17	16:56	30 Dom	06:50	16:33	30 Mart	07:10	16:42	30 Ven	07:04	17:14	
			31 Ven	06:18	16:55				31 Merc	07:10	16:42	31 Sab	07:03	17:15	

1